



FRA DOMINIO E INTEGRAZIONE.
LE MIGRAZIONI: UNA SFIDA IERI COME OGGI

[ENG] *Between power and integration. Migration: a challenge of yesterday and today*

Fecha de recepción: 28 enero 2021 / Fecha de aceptación: 23 abril 2021

MARTA BEGHINI
Università di Verona
(Italy)
marta.beghini@univr.it

Abstract: This work develops two ideas which, with particular reference to the republican period of the constitutional history of Rome, are considered suitable to express the degree of the assimilation capacity of the Roman *civitas* with respect to exogenous factors.

Keywords: Citizenship; Mediterranean Sea; *Exilium*; Hospitality.

Riassunto: Il presente lavoro sviluppa due idee che, con particolare riferimento al periodo repubblicano della storia costituzionale di Roma, si ritengono idonee a esprimere il grado della capacità di assimilazione della *civitas* romana rispetto a fattori esogeni.

Parole chiave: Cittadinanza; Mediterraneo; *Exilium*; Accoglienza.

1. PREMESSE

Affrontare il tema delle migrazioni a Roma, ossia la condizione giuridica di ‘migranti’ e ‘rifugiati’ con riguardo a Roma antica – per riprendere il filo conduttore della prestigiosa iniziativa nel quale si inseriscono queste brevi riflessioni – significa leggere in contropunto la storia della nostra tradizione giuridica: si ritiene che l’angolo prospettico offerto dall’idea di ‘mobilità’ sia idoneo a rivisitare la storia dell’idea di



‘alterità’ – e non di ‘estraneità’ che potrebbe richiamare invece un’accezione negativa¹ – nel mondo romano.

L’obiettivo è quello di offrire qualche contributo di approfondimento di una tematica “forte” quale è quella della condizione giuridica degli stranieri in senso lato intesi, nella consapevolezza che le fonti devono essere talvolta lette in trasparenza in cerca “di glosse e stilemi che tradiscano, al di là delle intenzioni contingenti del singolo autore, la persistenza, anche solo allo stato latente e residuale, di uno specifico tratto di mentalità”².

Il richiamo a nozioni note sarà utile in chiave di snodo concettuale, nonché per individuare il perimetro entro il quale prendono forma le idee filo conduttore delle nostre riflessioni. In altri termini, attraverso un confronto continuo con le varie posizioni assunte in letteratura e il richiamo – anche se per lo più sottinteso – alle fonti, l’intento è quello di cogliere e rileggere i passaggi fondamentali della complessa storia di Roma in relazione al fenomeno delle migrazioni, concentrandosi sul periodo repubblicano.

2. NEL SOLCO DELLA TRADIZIONE: DUE IDEE IN GRASSETTO

Senza cadere in petizioni di principio, si può affermare che Roma si presenta in tutta la sua storia come una città relativamente ‘aperta’; l’atteggiamento di apertura verso l’‘altro’ si conserva come una costante nel corso dell’evoluzione storica, alternando momenti di sostanziale equiparazione, ad altri di maggior chiusura, nei quali la predisposizione giuridica all’integrazione si affievolisce, senza

¹ Cf. in particolare TODISCO, E., «La comunità cittadina e l’altro: la percezione del forestiero a Roma tra tardarepubblica e altoimpero», in *Le vie della storia. Migrazioni di popoli, viaggi di individui, circolazione di idee nel Mediterraneo antico*, Roma 2006, pp. 93-107.

² Cf. MAIURI, A., «‘Hostis’, ‘hospes’, ‘extraneus’. Divagazioni etimo-antropologiche sul senso dell’alterità nella civiltà romana», in *La Storia delle religioni e la sfida dei pluralismi. Atti del Convegno della Società Italiana di Storia delle Religioni-Roma, Sapienza, 8-9 aprile 2016*, Brescia 2017, 455-466. Sul punto cf. anche PELLOSO, C., «‘Ius’, ‘nomos’, ‘ma’at’. ‘Inattualità e ‘alterità’ delle esperienze giuridiche antiche», in *Lexis* 30 (2012), pp. 17-86.



mai scomparire del tutto, dando vita a un rapporto rispondente alle diverse esigenze del momento storico di riferimento: l'incremento demografico, lo sviluppo urbano e sociale, il rafforzamento dell'identità del *populus Romanus*.

L'*utilitas* – concetto che primeggia in tutto il campo del diritto romano e che è il fondamento dell'organizzazione giuridico-politica – assurge a criterio cardine di interpretazione dei rapporti tra Romani e stranieri e, come un *fil rouge*, connota le differenti forme, nonché gli istituti creati per regolare tali rapporti.

La condizione giuridica degli stranieri immigrati in Roma, a partire dall'età antica, è – come noto – strettamente ricollegata al criterio della personalità del diritto³; ciò, tuttavia, non osta al diffondersi del fenomeno migratorio, tale per cui risulta possibile verificare una componente di integrazione sociale con altri popoli⁴: l'integrazione dei gruppi etnici avviene dunque sin dalle origini come attesta Livio⁵.

La concezione dei rapporti tra romani e stranieri ha da sempre interessato gli studiosi che, a partire dall'Ottocento, tentano di offrirne una qualificazione giuridica: così, dalla teoria – ormai superata⁶ – dell'ostilità naturale di Mommsen – secondo il

³ Cf. TALAMANCA, M., «Editto del pretore, 'ius honorarium' e 'ius civile'», in *Lineamenti di storia del diritto romano*, diretto da TALAMANCA M., Milano 1989, p. 153: «i vari soggetti avrebbero avuto tutti il diritto di vivere e di essere giudicati, nei loro affari privati, secondo la legge personale, intesa più che altro come il diritto della comunità di appartenenza: i Romani sarebbero stati, dunque, soggetti – ovunque si trovassero – alle regole del diritto romano».

⁴ Cf. MERCOGLIANO, F., «Gli stranieri nell'antica Roma», in *Index XLIV* (2014) pp. 194-218, in specie 196: «Roma fu caratterizzata da una forte mobilità orizzontale. Vale a dire ... a livello delle aristocrazie socialmente egemoni, anche se in una sorta di gerarchia verticale rimanevano le distinzioni tra patrizi e plebei».

⁵ Liv. 1.8.5-6: «*Deinde ne uana urbis magnitudo esset, adiciendae multitudinis causa vetere consilio condentium urbes, qui obscuram atque humilem conciendo ad se multitudinem natam e terra sibi prolem ementiebantur, locum qui nunc saeptus descendentibus inter duos lucos est asyllum aperit. Eo ex finitimis populis turba omnis sine discrimine, liber an seruius esset, auida novarum rerum per fugit, idque primum ad coeptam magnitudinem roboris fuit. Cum iam virium haud paeniteret consilium deinde viribus parat. Centum creat senatores, sive quia is numerus satis erat, sive quia soli centum erant qui creari patres possent. Patres certe ab honore patriciique progenies eorum appellati*».

⁶ Cf. SINI, F., «'Ut iustum conciperetur bellum': guerra 'giusta' e sistema giuridico-religioso romano», in *Seminari di Storia e di diritto*, III, 'Guerra giusta?', ed. CALORE A., Milano 2003, pp. 31-76, in specie 33; ID., 'Bellum nefandum'. *Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'*, Sassari 1992; CATALANO, P., *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino 1965; CURSI, M.F.,



quale è lo stato di guerra a caratterizzare tali relazioni; da ciò consegue una separazione profonda tra la condizione di *civis*, soggetto portatore e fruitore dei diritti, e quella di straniero, per il quale, salvo quanto riconosciuto dalla stipulazione di trattati⁷, può parlarsi di una “*Rechtslosigkeit*”, ossia un’assenza totale di diritti⁸ –, si giunge ad una diversa interpretazione di tali rapporti: la tesi mommseniana – non dimostrabile storicamente – non si ritiene condivisibile, in quanto la guerra costituisce un’eccezione allo stato di pace, una rottura, non prevista dai trattati, alle relazioni positive tra romani e stranieri⁹. Ciò che caratterizza Roma è piuttosto la naturale propensione agli scambi commerciali e la tendenza ad assorbire i popoli sconfitti in guerra.

Sul presupposto che la tematica in esame sconta con riferimento alle origini una forte carenza di fonti giuridiche, s’intende individuare, nel solco della tradizione, lo sviluppo di due idee che consentono di mettere in luce l’intuizione dei giuristi romani nella creazione di congegni giuridici per la disciplina dei rapporti tra privati, nonché di interpretare – in relazione alla tematica oggetto delle nostre riflessioni – il grado della capacità di assimilazione della *civitas* romana rispetto a fattori esogeni: da un lato, l’idea di cittadinanza, in base alla premessa che “il concetto politico e

«‘Amicitia’ e ‘societas’ nei rapporti tra Roma e gli altri popoli del Mediterraneo», in *Index* 41 (2013), pp. 195-227, in specie 196 nt. 2 con ampia bibliografia.

⁷ Cf. Pomp. 37 *ad Q. Mucium* D. 49.15.5.2. Nel frammento, Pomponio fa riferimento a tre tipi di accordi, ossia il *foedus*, forma solenne di trattato dal contenuto variabile e strettamente connesso al concetto di *fides*, l’*amicitia*, che garantisce una *pia et aeterna pax per mare e per terra*, e l’*hospitium*; si tratta di istituti che, nell’ottica mommseniana, sono funzionali a rimuovere lo stato originario di guerra, idonei a creare delle situazioni di eccezione, di ‘tregua a termine’. Sulla teoria di Mommsen appena richiamata cf. SINI, F., «‘*Ut iustum conciperetur bellum*’: guerra “giusta” e sistema giuridico-religioso romano», cit., pp. 31 ss.

⁸ Cf. MOMMSEN, T., *Disegno del diritto pubblico romano*, trad. it. P. BONFANTE, Milano 1973. Numerosi studiosi hanno sostenuto per lungo tempo, sulla scorta dell’autorità influente del Mommsen, che lo stato di guerra e la carenza di tutela giuridica dello straniero dominarono i primi confronti tra i Romani e le altre popolazioni.

⁹ Cf. HEUSS A., *Die völkerrechtlichen Grundlagen der römischen Aussenpolitik in republikanischer Zeit*, Lipsia 1933; DE MARTINO, F., «L’idea della pace a Roma dall’età arcaica all’impero», in *VIII Seminario Internazionale di Studi Storici, ‘Da Roma alla terza Roma’*, 21 aprile 1988; ID., *Storia della costituzione romana*, II, Napoli 1972-1973, nonché CATALANO P., *Diritto e persone*, I, Torino 1990.



sociale del *civis* sia una creazione romana”¹⁰; dall’altro lato, l’idea di *exilium*, rivelazione di un diverso modo di percepire la relazione con lo straniero; come vedremo, si tratta infatti di un istituto che viene in rilievo guardando al tema delle migrazioni – in senso lato intese –, in una certa qualche assonanza con il moderno ‘rifugiato’.

La categoria del ‘giuridico’ interviene a plasmare i rapporti tra cittadini e stranieri e, in questo ampio tema, la cittadinanza e l’*exilium* consentono di esprimere un’idea di integrazione, o quanto meno di accettazione, e non di conflitto, nella disciplina dei differenti *status* giuridici: chi è *civis* gode, in forza del riconoscimento dello *status civitatis*, dei relativi diritti previsti dall’ordinamento; chi è *exul*, pur perdendo lo *status civitatis* a seguito dell’acquisto della nuova cittadinanza, ottiene salva la vita, esercitando il diritto di ‘migrare’ verso una nuova terra.

Lo sfondo geografico di riferimento è – ieri come oggi – il *mare Nostrum*, il Mediterraneo, ontologicamente collegato al concetto di *ius gentium* e naturalmente portato a esprimere l’idea di una migrazione ‘neutra’. Si tratta di concetti – quello di mare insieme a quello di cittadinanza –, il cui significato storico è ancorato ad un elemento di naturalità; il loro contenuto originario esprime infatti un elemento naturale che si conserva nell’evoluzione storica degli stessi: da un lato, la relazione ‘naturale’ che lega il *mare Nostrum* – che bagna i litorali – con i popoli ivi affacciati, nonché, il suo rapporto con tutti coloro i quali si mettono in viaggio per i motivi più diversi, tra cui anche la ricerca di una nuova patria; dall’altro lato, l’idea di cittadinanza, la cui estensione rimane ancorata ad un fattore naturale quale è l’appartenenza ad un territorio.

¹⁰ Ogni aggregazione civica, dunque anche quella romana, sperimentando l’interazione con lo straniero, sente infatti la necessità di elaborare un modello per definirne i rapporti con tale categoria secondo parametri giuridici e socio-culturali. Cf. CRIFÒ, G., «Cittadinanza», in *Enc. dir.*, VII, Milano 1960, pp. 127-132.



3. PRECISAZIONI DAL PUNTO DI VISTA TERMINOLOGICO

I concetti di ‘migrante’, ‘rifugiato’ e ‘richiedente asilo’ sono moderni e soltanto nel nostro ordinamento trovano riconoscimento e disciplina¹¹.

Individuare lo statuto giuridico dello straniero nell’antica Roma significa da subito incrociare alcune nozioni – *commercium*¹², *conubium*¹³, *suffragium*, *ius migrandi*¹⁴ – tramite le quali, dal punto di vista terminologico, si evidenzia l’evoluzione concettuale da straniero (*hostis*) a *peregrinus*.

“La storia dei rapporti giuridici (privati) fra romani e stranieri (denominati, dapprima *hostes* e poi – a partire, sembra, dal III/II secolo a.C. – *peregrini*) può essere suddivisa in tre fasi: I) dalle origini al 242 a.C. (data in cui, secondo la tradizione, al *praetor urbanus* sarebbe stata affiancata la nuova magistratura del

¹¹ In particolare le fonti con riferimento alla disciplina italiana vigente relativa all’immigrazione si v. il d.lg. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); con riguardo all’asilo, v. in materia di protezione internazionale il d.lg. 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), nonché il d.lg. 28 gennaio 2008, n. 25 (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato); il d.lg. 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale); d.l. 17 febbraio 2017, n. 13 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale, conv. con modif. in l. 13 aprile 2017, n. 46); da ultimo, d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata). In dottrina cf. di recente AA.VV., «Immigrazione, asilo e cittadinanza. Discipline e orientamenti giurisprudenziali³», ed. MOROZZO DELLA ROCCA P., Santarcangelo di Romagna 2018, nonché, con specifica attenzione ai minori, CORDIANO, A., «Profili ricostruttivi della disciplina italiana sui minori stranieri accompagnati, non accompagnati e richiedenti asilo», in *Atti del ‘Congresso internacional de Derecho civil Octavo Centenario de la Universidad de Salamanca’*, ed. LLAMAS POMBO E., Valencia 2018, pp. 957-969.

¹² Cf. Tit. Ulp. 19.4-5; Gai 1.119; Gai 3.93.

¹³ Cf. Tit. Ulp. 5.4.

¹⁴ Cf. VALLOCCHIA, F., «‘Ius migrandi’? Migrazioni latine e cittadinanza romana», in *Index 46* (2018), pp. 698-705, nonché da ultimo GAGLIARDI, L., «Il ‘ius migrandi’ dei Latini. Inquadramento tradizionale e opzioni di revisione», nel *Ciclo di Lezioni Immigrati, profughi e rifugiati nei diritti antichi presso Università Cattolica del Sacro Cuore*, 25 Marzo 2019.



praetor peregrinus); II) dal 242 a.C. ad Augusto (assunto come termine convenzionale di consolidamento del dominio di Roma sul Mediterraneo); III) da Augusto al 212 d.C. (data in cui la cittadinanza romana fu estesa a tutti gli abitanti dell'Impero)¹⁵.

Nell'esperienza romana tutta la terminologia in materia ruota attorno alla concettualizzazione dell'idea di straniero, ossia colui che si trova fuori rispetto a un determinato gruppo sociale: il concetto, infatti, ha origine dalla negazione dell'appartenenza di carattere sociale, culturale, religioso etc. ad una comunità¹⁶. In particolare, “si ritrova il concetto stesso di ‘immigrato’, nel senso etimologico di chi è entrato in un Paese straniero per stabilirvisi, come composto dunque di *in* (dentro) e *migrare* (andare ad abitare, ad alloggiare); nonché quello di profugo nel significato di rifugiato, cioè chi è esule dalla patria, a sua volta composto di *pro* (avanti) e *fugere* (fuggire, cercare scampo, sfuggire)”¹⁷. Le fonti dapprima conoscono la parola *hostis*¹⁸ – a titolo esemplificativo, Pomp. 2 ad Q. Muc. D. 50.16.118 – “destinato tra il V secolo e gli inizi del IV secolo a.C. a scivolare semanticamente da “straniero” a “nemico” [...] in relazione [...] all'avvio dell'espansione nella penisola italiana”¹⁹; poi, “il senso di ‘straniero’ sarebbe stato assunto integralmente dal termine *peregrinus*, come abitante esterno al territorio di Roma prima di entrarvi, mutuando il tratto della mancanza di ostilità prima caratterizzante *hostis*”²⁰.

¹⁵ Cf. MAFFI, A., «Straniero (dir. rom.)», in *Enc. dir.*, XLIII, Milano 1990, pp. 1139-1143.

¹⁶ MERCOGLIANO, F., ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, Napoli 2017, p. 13.

¹⁷ MERCOGLIANO, F., ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, p. 11.

¹⁸ Cf. il precetto decemvirale contenuto in XII Tab. 2.2 (... *morbus soticus ... aut status dies cum hoste ... quid horum fuit [vitium] iudici arbitrove reove, eo dies diffisus esto*) e 6.4 (*adversus hostem aeterna auctoritas*), in *FIRA*. P, 31 e 44. Cf. HUMBERT, M., Il valore semantico e giuridico di *VSVS* nelle Dodici Tavole, in *Le Dodici Tavole. Dai Decemviri agli Umanisti*, Pavia 2005, in specie 393 ss.

¹⁹ MERCOGLIANO, F., ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, cit., p. 11.

²⁰ MERCOGLIANO, F., ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, cit., p. 15. Cf. inoltre MASCHI, C.A., «Istituti accessibili agli stranieri e ‘*ius gentium*’. Primitiva unità giuridica», in *Jus* 13 (1962), pp. 368-389; CALORE, A., ‘*Hostis*’ e il primato del diritto, in *BIDR* 106 (2012), pp. 107-135. Cf. inoltre GAGLIARDI, L., *Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici, I, La classificazione degli ‘incolae’*, Milano 2006.



Come già accennato, la letteratura individua differenti chiavi di lettura per descrivere i rapporti tra la *civitas* romana e gli stranieri: la teoria dell'ostilità naturale, la teoria dell'amicizia naturale e la teoria dell'indifferenza reciproca²¹.

In principio, lo straniero era un nemico, un soggetto privo di diritti; diventa *peregrinus*, ossia colui che è venuto attraverso la campagna; a seguito dell'introduzione del *praetor peregrinus* nel 242 a.C. si assiste a una svolta nella disciplina dei rapporti con gli stranieri: l'espansione di Roma in tutta l'area del Mediterraneo dà luogo ad un massiccio spostamento di peregrini che trasforma la città in una realtà dinamica e propensa agli scambi commerciali.

Dalla prospettiva dello straniero, nulla muta sotto il profilo formale, ma il peregrino viene ammesso alla tutela giurisdizionale, quindi protetto sotto un profilo sostanziale. Diverse sono le tecniche giuridiche di assimilazione della figura dello straniero che si riscontrano: le cd. *actiones ficticiae*, ovvero la *fictio si civis Romanus esset* tramite cui si ordina al giudice di statuire sul caso come se lo straniero fosse un cittadino romano – Gai. 4.37²² – da un lato, l'elaborazione del complesso normativo di *ius gentium* dall'altro.

L'ambito che viene in rilievo è quello che attiene ai rapporti *inter peregrinos* o *inter cives Romanos et peregrinos*²³; a seguito dell'espansione di Roma sul suolo italico, nonché dell'intensificarsi dei commerci aventi carattere internazionale, scaturisce sempre più forte l'esigenza di offrire riconoscimento e tutela a quei rapporti che non implicano una relazione tra soli *cives*, ma travalicano i confini della

²¹ Con riguardo alle differenti teorie cf. SINI, F., 'Bellum nefandum'. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico', cit., pp. 29.

²² Cf. BIANCHI, E., 'Fictio Iuris'. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea, Padova 1996; MERCOGLIANO, F., 'Actiones ficticiae'. Tipologie e datazione, Napoli 2001; MARTINI, R., «Sull'espedito processuale della 'fictio civitatis'», in *Studi per G. Nicosia*, V, Milano 2007, pp. 225-237.

²³ Cf. Pomp. l.S. *enchir.* D. 1.2.2.28: *Post aliquot deinde annos non sufficiente eo praetore, quod multa turba etiam peregrinorum in civitatem veniret, creatus est et alius praetor, qui peregrinus appellatus est ab eo, quod plerumque inter peregrinos ius dicebat.* Cf. inoltre, Gai. 3.93 in relazione alla categoria della *verborum obligatio*; Gai. 3.154 per i *nomina transcripticia*.



civitas (ossia del *ius civile* o *ius proprium civitatis* o, ancora, *ius Quiritium*, per richiamare l'appartenenza al ceto quiritario degli originari cittadini di Roma)²⁴.

Si sviluppa a tal proposito un nuovo assetto normativo che introduce numerose innovazioni giuridiche: in estrema sintesi, con riguardo alla tutela processuale trova applicazione il processo *per formulas*; dal punto di vista sostanziale, si assiste al riconoscimento di nuove forme negoziali sulla base del concetto di *fides* che assurge a criterio normativo²⁵: l'*oportere ex fide bona* contenuto nell'*intentio* formulare importa la rilevanza della buona fede oggettiva, per cui taluni contratti come *emptio venditio*, *locatio conductio*, *societas* e *mandatum* vengono nel tempo recepiti nel sistema di *ius civile* in senso lato²⁶.

Sul modo in cui si svolse questo complesso fenomeno non siamo dettagliatamente informati, e “neppure sul livello di consapevolezza che ne avessero i contemporanei e soprattutto i giuristi. Si produce, così, da una parte, una progressiva civilizzazione di norme e istituti che erano nati sulla base dell'*imperium* del pretore nella *iurisdictio* peregrina e urbana; dall'altra [...] una forte innovazione nei modi in cui era approntata una tutela giuridica e giudiziaria per le pretese degli stranieri: gli istituti, infatti, che diventavano di *ius civile* in seguito alla civilizzazione dei *iudicia bonae fidei* od alla concessione di un *iudicium bonae fidei* al posto di una formula *in factum concepta* venivano a formare [...] quel complesso di norme che, secondo la terminologia dei giuristi imperiali, formavano il *ius gentium* (in contrapposto al *ius civile* in senso stretto), e che erano applicabili agli stranieri non sulla base dell'*imperium* pretorio, ma quali norme di diritto civile”²⁷.

²⁴ Cf. TALAMANCA, M., *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989, pp. 153-180.

²⁵ V. TALAMANCA, M., *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit. Da ultimo, cf. LAMBRINI, P., *Dolo generale e regole di correttezza*, Padova 2010.

²⁶ Tale profilo è discusso in letteratura per cui, in termini generali, si rinvia a TALAMANCA, M., *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., nonché, più nello specifico, a FRANCHINI, L., «Osservazioni in merito alla recezione nel 'ius civile' dei 'iudicia bonae fidei'», in *'Actio in rem' e 'actio in personam'*. In ricordo di Mario Talamanca, II, Padova 2011, pp. 113-238.

²⁷ Cf. TALAMANCA, M., *Lineamenti di storia del diritto romano*, cit., p. 159.



Recentemente, numerosi contributi sulla ‘politica migratoria’ romana provengono da Alessandro Barbero, secondo cui è possibile parlare di una vera e propria politica dell’immigrazione giustificata per lo più dalla necessità di reclutare manodopera libera per l’Impero, ovvero per alimentare la popolazione contadina insediata sui latifondi demaniali e privati²⁸; ancora, da Tiziana Chiusi che valorizza la tendenza integrativa di Roma²⁹; da Felice Mercoigliano, secondo cui sarebbe più corretto parlare non tanto di integrazione, ma di tolleranza fondata “su una vera visione sovranazionale dei ceti dirigenti”³⁰, nonché, da ultimo, seppur in una diversa prospettiva, da Maurizio Bettini, che parla di ‘privilegio’ in relazione alla parità di diritti tra romani e stranieri³¹.

4. LO SFONDO GEOGRAFICO DEL *MARE NOSTRUM*

Il fenomeno migratorio vede senza dubbio ancora oggi il Mar Mediterraneo come attore – protagonista spesso in negativo di una storia globale – di numerosi fatti di cronaca internazionale che, inevitabilmente, toccano da vicino il nostro paese, e la spiegazione è giocoforza scontata: la posizione del suolo italico e il suo svilupparsi in quel tratto di mare determinano ‘naturalmente’ il verificarsi di ciò, per cui il nostro territorio è, da sempre, al centro dell’attenzione con riguardo al delicato problema dei flussi migratori.

²⁸ Cf. BARBERO, A., *Barbari. Immigrati, profughi, deportati nell’impero romano*, Roma-Bari 2006.

²⁹ Cf. CHIUSI, T.J., «Lo straniero come compartecipe dell’esperienza giuridica. A proposito dello stato giuridico dello straniero a Roma», in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, ed. MAFFI A., GAGLIARDI L., Sankt Augustin 2011, pp. 30-44.

³⁰ Cf. MERCOGLIANO, F., ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, cit., p. 36: “abituata all’espansione, sia anche imperialistica, le classi dirigenti stesse non avrebbero potuto essere condizionate da localismi e gelosie internazionalistiche. Garantirono pertanto le forme legali per un intreccio di equilibri territoriali ed egemonia militare, che nella politica dell’aristocrazia senatoria ebbe la matrice originaria. Quando dagli spiriti repubblicani che le animarono si passò alla supremazia della burocrazia equestre nel principato, la spinta alla tolleranza era già così radicata che proseguì indenne sino al tardoantico, consentendo, almeno sino all’esperienza delle invasioni dei barbari, un assetto giuridico funzionale e – forse – davvero irripetibile”.

³¹ Cf. BETTINI, M., ‘*Homo sum*’. *Essere ‘umani’ nel mondo antico*, Torino 2019.



Può dirsi che affrontare la ‘questione del Mediterraneo’ dal punto di vista della storia della mobilità permette di pensare diversamente la transizione, così come le trasformazioni e le innovazioni che hanno avuto luogo in questo spazio di mare culturalmente saturo e ricco di uno straordinario spessore teorico³². Nota è infatti l’espressione secondo la quale il “discorso sul Mediterraneo ha sofferto della loquacità mediterranea”³³: il riferimento è ad un tratto di mare raramente unificato e spesso estremamente frammentato; “la circolazione delle persone ha costituito secondo Fernand Braudel un fatto strutturale e strutturante, connaturato al sistema reticolare mediterraneo. Una visione, questa, che gli antichi non avrebbero smentito, a giudicare dall’onnipresenza del viaggio nei primi grandi testi: la saga di Ulisse, quella di Enea [...] le descrizioni della colonizzazione greca fino all’esperienza di san Paolo, che ipostatizza la figura dello straniero”³⁴.

Ponendo al centro la storia, s’intende mettere in luce che il *mare Nostrum* può rappresentare il punto di osservazione privilegiato per comprendere lo scenario dei migranti al tempo di Roma. Si è infatti convinti che lo spazio del Mediterraneo delineato dalla storia possa in qualche modo servire “all’affermazione di un’idea del Mediterraneo secondo la quale vedere il rapporto fra tutte le sue componenti in funzione di dialogo delle culture e delle civiltà, come si usa – e si abusa – di dire”³⁵. In concreto, dunque, come può qualificarsi il rapporto tra il mar Mediterraneo e i ‘migranti’ di Roma antica? Può configurarsi una relazione espressione dell’idea del dominio ovvero di accettazione-integrazione degli stranieri?

C’è chi, discorrendo di tale tematica, ha chiamato in gioco il complesso dei diritti umani: questa categoria, pur con le cautele derivanti dalla consapevolezza che nel mondo romano manca un vero elenco dei diritti dell’uomo, è stata ritenuta in

³² CORTI, P., SANFILIPPO, M., *Storia d’Italia. Annali 24 Migrazioni*, Torino 2009, p. 6.

³³ MATVEJEVIĆ, P., *Breviario mediterraneo*, Milano 1987, p. 14.

³⁴ CORTI, P., SANFILIPPO M., *Storia d’Italia. Annali 24 Migrazioni*, cit., p. 6.

³⁵ BONO, S., *Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazioni*, Roma 2008, 10. V. inoltre SCHMITT C., *Land und Meer: eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Stuttgart 2001.



qualche misura presente: Jean Gaudemet, argomentando, ad esempio, sulla scia di Cic. *de off.* 1.106-115, forte della consapevolezza circa il valore universale della *dignitas* dell'uomo, per cui soggetto di diritto non era più il *civis Romanus*, ma la persona in quanto tale³⁶, discorre di diritti umani in Roma antica. Ma prescindendo dall'affermazione dell'esistenza di tale categoria, si può partire dall'assunto che dalle fonti a nostra disposizione – “ben più evidenti nella documentazione archeologica che in quella giuridica –, il Lazio (e quindi Roma) è inserito nelle correnti di scambio internazionale fin dall'VIII secolo a.C. Esiste dunque la possibilità – se non la probabilità – che Roma abbia recepito alcuni strumenti di tutela del commercio diffusi dai Greci in una con la loro espansione commerciale nel Mediterraneo e forse assurti a una sorta di “consuetudine mercantile mediterranea”, non senza adattarli alla propria tradizione normativa”³⁷.

Con riferimento al periodo arcaico sino a tutta l'età repubblicana, l'intensità delle interazioni tra popolazioni favorisce sia la tecnologia del trasporto via mare, sia lo sviluppo urbano³⁸; con l'espansione dell'Impero, “la natura reticolare del Mediterraneo diventa più complessa: gli scambi si sviluppano da una parte tra le diverse aree del Mediterraneo, dall'altra con regioni limitrofe molto lontane (il grande Nord, il Mar Rosso, l'India, Ceylon, la Cina). A quel punto il *mare Nostrum*

³⁶ Cf. da ultimo SOLIDORO, L., «Formazione e trasformazione dei diritti umani. Il contributo dell'esperienza romana e l'attuale uso della categoria 'persona'», in *TSDP* 12 (2019), pp. 1-48; BICCARI, M.L., «Diritti fondamentali dell'uomo e diritto romano: tra valori di civiltà e 'ius naturale'», in *JusOnline* 2 (2017), pp. 114-138. Cf. inoltre, CRIFÒ, G., *Libertà e uguaglianza in Roma antica. L'emersione storica di una vicenda istituzionale*, Roma 1984; PUGLIESE, G., «Notazioni storiche sui diritti umani», in *Diritti umani e civiltà giuridica*, ed. CAPRIOLI, S., TREGGIARI, F., Perugia 1992, p. 19; FERRAJOLI, L., «Diritti fondamentali. Un dibattito teorico», ed. VITALE, E., Roma 2001; STOLFI, E., «Riflessioni attorno al problema dei diritti soggettivi fra esperienza antica ed elaborazione moderna», in *Studi senesi* 2006, pp. 118-177; VINCENTI, U., *Diritti e dignità umana*, Roma 2009; GIUNTI P., «I diritti umani e il diritto romano: quali categorie per quali prospettive», in *Estudos em homenagem a Luiz Fabiano Correa*, ed. CORRÊA FATTORI, S., CORRÊA LOFRANO, R., NASSIF MAGALHÃES SERRETTI, J.L., San Paolo 2014, pp. 299-330. *Contra* VILLEY, M., «Note critique sur le droits de l'homme», in *Europäischen Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart (Festschrift H. Coing)*, ed. HORN N., I., München 1982, pp. 691, che nega il riconoscimento dei diritti dell'uomo in Roma antica in quanto prodotto dell'età moderna.

³⁷ Cf. MAFFI, A., «Straniero (dir. rom.)», cit., p. 11

³⁸ Cf. MALKIN, I., *Mediterranean Paradigm and Classical Antiquity*, London-New York 2005.



non era più uno spazio unificato e chiuso, ma un sistema reticolare con molti centri di impulso e aperto ai mondi esterni”³⁹.

La considerazione appena svolta focalizza l’attenzione sul profilo della tutela del commercio marittimo in Roma, che, come noto, integra una delle cause principali della mobilità. Il controllo del mare rileva come momento di verifica in ingresso e in uscita dal territorio dell’Impero, per cui offre senza dubbio la misura del fenomeno migratorio e, più nello specifico, il riferimento ai rapporti marittimi rileva come terreno nel quale saggiare la predisposizione dell’ordinamento giuridico a prevedere garanzie sui beni e, in generale, sulle transazioni commerciali internazionali.

Tre sono gli elementi che caratterizzano la relazione tra l’Impero romano e il Mediterraneo: il mare, l’uomo, e la nave; il diritto romano non ha sviluppato il diritto commerciale come “diritto a sé, di categoria, per i mercanti operanti in patria e nel Mediterraneo. In quest’ampia area però già nell’antichità vengono formandosi delle regole che trovavano applicazione tra operatori economici dei vari Paesi, alcune delle quali lasciano tracce nel diritto romano”⁴⁰.

Le regole poste a disciplinare l’ambito dei rapporti commerciali e marittimi sono quindi concepite attraverso un fenomeno di ricezione come norme di matrice internazionale: a venire in rilievo è la *lex Rhodia de iactu* (D. 14.2). Come noto, la *lex Rhodia* prevede il regime per il trasporto di merci in acque internazionali⁴¹: il trasporto marittimo avviene, dal punto di vista giuridico, tramite la conclusione di un contratto di *locatio conductio operis o rei*, per cui una parte locava le merci, l’altra le prendeva in affidamento, assumendo, dietro un corrispettivo, l’obbligo di

³⁹ CORTI, P. e SANFILIPPO M., *Storia d’Italia. Annali 24 Migrazioni*, cit., p. 7.

⁴⁰ ASCHERI, M., *I diritti del medioevo italiano. Secoli XI-XV*, Roma 2000.

⁴¹ Cf. DE ROBERTIS, F.M., «‘Lex Rhodia’. Critica e anticritica su D.14.2.6», in *Studi in onore di Arangio-Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, 3, Napoli 1953, pp. 155-173; HONSELL, H., «‘Ut omnium contributione sarciantur quo pro omnibus datum est’. Die Kontribution nach der ‘Lex Rhodia de iactu’», in *Ars boni et aequi. Festschrift für W. Waldstein*, Stuttgart 1993, pp. 141-150; DE MARTINO, F., «‘Lex Rhodia’. Note di diritto romano marittimo», in *Diritto, economia e società nel mondo romano*, I, Napoli 1995, pp. 285-368.



trasportarle. Ma non solo: con riguardo all'imprenditore marittimo, infatti, il sistema prevede una forma aggravata – "inesorabile"⁴² di responsabilità, riconosciuta dal diritto pretorio, in forza della quale, agendo *in factum* sulla base del patto accessorio al contratto di *locatio conductio operis*, quanto è *receptum* deve essere restituito integro; il rischio per il perimento e il danneggiamento grava interamente sull'obbligato alla restituzione. Diversamente, nell'ipotesi di *locatio conductio rei*, il vettore può essere convenuto in giudizio dal *locator* con *actio ex locato* e risponde solo nei limiti della propria *culpa*.

Può accadere tuttavia che, per difficoltà legate alla navigazione (ad esempio, il verificarsi di una burrasca in mare), i naviganti siano costretti a gettare in mare – in tutto o in parte – le merci locate per il trasporto, per cui sorge la necessità di individuare la disciplina giuridica della fattispecie. Le consuetudini marittime di stampo internazionale della *lex Rhodia* plasmano i rapporti marittimi all'insegna dell'integrazione: si ritiene che il rischio, nel caso di perimento delle *res*, debba essere ripartito proporzionalmente tra tutti i locatori delle merci che erano state imbarcate sulla nave⁴³.

Risulta evidente il richiamo che, dal punto di vista giuridico, è sotteso a questo regime di responsabilità: è conforme alla prassi dei commerci il riferimento alla *bona fides* che acquista valenza dal punto di vista processuale nelle formule delle

⁴² Così PELLOSO, C., «'Custodia', 'receptum' e responsabilità contrattuale», in *Sem. Compl.*, XXIX (2016), pp. 263-302, in specie 282.

⁴³ Con riguardo alle fonti si veda: Paul. 34 *ad ed.* D.14.2.2.2: "Cum in eadem nave varia mercium genera complures mercatores coegissent praeterea que multi vectores servi liberique in ea navigarent, tempestate gravi orta necessario iactura facta erat: quaesita deinde sunt haec: an omnes iacturam praestare oporteat et si qui tales merces imposuissent, quibus navis non oneraretur, velut gemmas margaritas? et quae portio praestanda est? et an etiam pro liberis capitibus dari oporteat? Et qua actione ea res expediri possit? placuit omnes, quorum interfuisset iacturum fieri, conferre oportere, quia tributum ob id servatae res deberent: itaque dominum etiam navis pro portione obligatum esse. iacturae summam pro rerum pretio distribui oportet. corporum liberorum aestimationem nullam fieri posse. ex conducto dominos rerum amissarum cum nauta, id est cum magistro acturos. itidem agitatae est, an etiam vestimentorum cuiusque et anulorum aestimationem fieri oporteat: et omnium visumest, nisi si qua consumendi causa imposita forent, quo in numero essent cibaria: eo magis quod, si quando ea defecerint in navigationem, quod quisque haberet in commune conferret".



azioni *locati* e *conducti*, le quali davano luogo a giudizi di buona fede. In concreto, i locatori delle merci perdute possono – con l'*actio locati* – recuperare dal trasportatore una percentuale del valore delle merci andate perdute; per il trasportatore invece, con l'*actio conducti*, è previsto il diritto di regresso nei confronti dei locatori delle merci che si erano salvate.

La libertà di circolare nel Mediterraneo – nel rispetto delle regole previste a disciplina dei rapporti commerciali – identifica il diritto dei naviganti (anche stranieri) di solcare i mari tutelati dall'ordinamento romano “regolato da un insieme di istituzioni e fondato non su un principio naturale, né su semplici norme, ma sull'accordo tra più attori, vale a dire sulla negoziazione”⁴⁴.

La contrapposizione è da subito evidente: “da un lato, un potere centrale forte, che permetteva l'intervento dovunque fosse necessario, dall'altro una ampia autonomia delle comunità locali, che favoriva intraprese economiche, che alla fine giovavano a tutti”⁴⁵ e che, in relazione agli scambi marittimi, trovavano la loro massima espressione. La normativa, di stampo consuetudinario, all'avanguardia nel riconoscere il regime di giuridico di beni e persone che attraversavano il mare, distribuisce il rischio ricollegato al perimento in parti uguali tra i soggetti coinvolti nell'attività di negoziazione. Può ritenersi quindi che il significato profondo del potere romano sui territori provinciali fosse espressione dell'idea di dominio; *a contrario*, può notarsi che i paesaggi storici dei popoli che si affacciano sul Mediterraneo non siano uniformi: in particolare, si può individuare nell'ambito delle relazioni marittime un settore di integrazione con gli stranieri.

In altri termini, a fronte della relazione di dipendenza – politico-militare – che lega i popoli sui territori provinciali dell'Impero romano, vengono in rilievo ambiti giuridici – come quello relativo alla navigazione internazionale – nei quali la

⁴⁴ CORTI, P., SANFILIPPO, M., *Storia d'Italia. Annali 24 Migrazioni*, cit., p. 20.

⁴⁵ Cf. DE MARTINO, F., «Roma e il Mediterraneo orientale», in *SDHI*, LXII (1996), pp. 411-423, in specie 420.



relazione tra privati si articola all'insegna dell'idea dell'integrazione: lo scambio delle merci, i rapporti commerciali che prendono vita nello spazio mediterraneo sono regolati da norme la cui matrice consuetudinaria disvela l'accettazione del fattore esogeno.

5. L'IDEA DI CITTADINANZA

Il termine cittadinanza – ieri come oggi – esprime lo *status* di quanti costituiscono il “nucleo individuatore di ogni comunità politica”⁴⁶, per il tramite di due elementi: da un punto di vista ‘statico’, l'appartenenza naturale al gruppo etnico; da un punto di vista dinamico – che guarda lo stesso aspetto nella dimensione del tempo –, la partecipazione attiva alla comunità di appartenenza, per cui anche chi non appartiene naturalmente a quel territorio può, facendosi parte attiva, diventarne parte. Si tratta di un'idea che subisce nel corso del tempo – e dello spazio – l'influenza di numerosi fattori che “*si manifestano in modo particolare nella più o meno marcata attitudine alla fusione fra comunità relativamente omogenee, nel più o meno eminente grado di capacità di assimilazione di elementi originariamente estranei all'aggruppamento politico, nella gerarchizzazione della comunità politica in caste, classi o gruppi variamente individuati*”⁴⁷.

Come noto, la *summa divisio de iure personarum* esposta da Gaio nelle sue Istituzioni riguarda esclusivamente le persone di stato libero, distinte a seconda del possesso della cittadinanza romana, ovvero dell'appartenenza ad una diversa comunità politica⁴⁸.

⁴⁶ CRIFÒ, G., «Cittadinanza», cit., p. 307.

⁴⁷ CRIFÒ, G., «Cittadinanza», cit., 307.

⁴⁸ Cf. Gai 1.9-12.



In via di estrema sintesi, appartiene alla *civitas* romana colui che gode dello *status libertatis*, ossia è uomo libero⁴⁹. In forza di tale appartenenza, tutti i cittadini romani hanno in comune tra loro il foro, le strade, le leggi, il diritto, le amicizie, nonché la comunanza originaria di carattere bellico riconosciuta in base all'equiparazione tra il popolo e l'esercito⁵⁰. Chi è libero e cittadino romano è dunque titolare di diritti e doveri; brevemente, colui che è *optimo iure* – soggetto libero, romano e *suis iuris* – è tutelato dall'ordinamento giuridico: ha la facoltà di usufruire degli istituti propri dello *ius civile*, disponendo dei propri diritti; può accedere alla tutela in giudizio offerta dalla forma processuale prevista; beneficia dello *ius commercii*, dello *ius connubii* e dello *ius honorum*. La tutela offerta dall'ordinamento si estende anche all'ambito del diritto penale; in particolare – come vedremo – è (immediatamente) esente da pene corporali (o capitale) e se colpito da sanzioni può decidere di sottrarsi alla loro applicazione attraverso l'*exilium* volontario; il cittadino annovera poi tra le sue prerogative lo *ius provocandi ad populum*⁵¹.

Lo straniero o *peregrinus* – sia come latino, sia come straniero vero e proprio – non beneficia di un'automatica applicazione della legge romana: se, dunque, *nam esse pro cive, qui civis non sit, rectum est non licere*⁵², la cittadinanza crea, sulla base dell'applicazione del diritto, un rapporto di esclusione tra due differenti categorie di persone. Tale diritto tuttavia non è immodificabile, ma appare elastico: a titolo esemplificativo, basti pensare alla *lex Iulia de civitate Latinis et sociis danda* del 90

⁴⁹ LAMBERTI, F., «Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda Repubblica», in *Derecho, Persona y Ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid-Barcellona-Buenos Aires 2010, pp. 17-56, in specie 20, nonché CAPOGROSSI COLOGNESI, L., «La città e la sua terra», in *Storia di Roma*, I, Torino 1988, p. 263.

⁵⁰ Con riferimento alla nozione di *Quirites* si veda da ultimo PELLOSO, C., *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Napoli 2018.

⁵¹ In termini generali, cf. MATTIANGELI, D., '*Romanitas*', '*latinitas*', '*pergrinitas*'. *Uno studio essenziale sui principi del diritto di cittadinanza romano*, Città del Vaticano 2010, e con particolare riferimento alla *provocatio ad populum* cf. PELLOSO, C., «'Provocatio ad populum' e i poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro», in *SDHI* 82 (2016), pp. 219-264.

⁵² Cic. *off.* 3.11.47.



a.C., che offre la cittadinanza ai Latini e agli italici che non avevano preso le armi o le avevano deposte entro un dato periodo di tempo, nonché alla promulgazione della *constitutio Antoniniana* nel 212 d.C. che estende la cittadinanza a favore di tutti gli abitanti dell'Impero.

L'idea di cittadinanza consente dunque di leggere l'esperienza giuridica romana in rapporto agli stranieri; a questo proposito, valorizzando il sistema articolato che compone tale diritto, si ritiene di condividere l'opzione interpretativa di Calore che preferisce utilizzare il termine 'cittadinanze': il riferimento va alle colonie romane, alle colonie latine, alle *civitates optimo iure* e ai *municipia sine suffragio* che costellano la penisola italica all'indomani dello scioglimento della Lega Latina nel 338 a.C.; ne consegue che nuove comunità possono partecipare attivamente alla vita politica di Roma ed utilizzare il diritto romano⁵³.

Con specifico riferimento al periodo repubblicano, l'attribuzione dello *status civitatis* avviene grazie ad un pronunciamento dell'intero popolo romano: solo una *lex*, intesa in senso lato sia come *lex rogata* o *plebiscitum*, è idonea a conferire la cittadinanza allo straniero. Si tratta di provvedimenti legislativi *ad hoc* e *ad personam*: il *novus civis* si reca dinnanzi alle autorità romane che officiano una cerimonia di rinuncia alla sua cittadinanza originaria in accordo al principio per cui *cum ex nostro iure duarum civitatum nemo esse possit*⁵⁴. È possibile ricordare diversi

⁵³ Cf. di recente PELLOSO, C., «Il 'dictator' negli assetti magistratuali italici», in *La dittatura romana*, I, ed. GAROFALO, L., Napoli, 2017, pp. 427-516, nonché HUMBERT, M., *Municipium et civitas sine suffragio: l'organisation de la conquête jusqu'à la guerre sociale*, Roma 2018. V. inoltre MANNI, E., *Per la storia dei 'municipii' fino alla guerra sociale*, Roma 1947; DE MARTINO, F., *Storia della costituzione romana*², II, Napoli 1960; LAFFI, U., «La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo», in *Gli Statuti Municipali*, ed. CAPOGROSSI COLOGNESI, L., GABBA, G., Pavia 2006, pp. 109-132; CAPPELLETTI, L., «Le magistrature italiche. Problemi e prospettive», in *Index* 11 (2011), pp. 323-338. Con particolare riferimento al profilo dell'acquisto della cittadinanza attraverso la gerenza di una magistratura cf. LURASCHI, G., 'Foedus', 'Ius Latii', 'Civitas'. *Aspetti costituzionali della romanizzazione in Transpadania*, Padova 1979.

⁵⁴ Cic. *Caec.* 34.100. Si veda GENOVESE, M., «'Duarum civitatum civis noster esse iuri civili nemo potest' (Balb. 11.28): visione ciceroniana e sua rispondenza al contesto storico-giuridico della tarda repubblica», in *Studi in onore di L. Arcidiacono*, IV, Torino 2010, 1591-1638; VALDITARA, G., *Civis Romanus Sum*, cit., p. 69. Recentemente, PELLOSO, C., *Il 'dictator' negli assetti magistratuali italici*,



esempi di tale concessione, tra cui la *lex Acilia repetundarum*, un plebiscito fatto votare nel 123-122 a.C., che assicurava la cittadinanza romana nonché la *vacatio militiae* al *peregrinus* che avesse esperito vittoriosamente l'accusa di concussione contro un magistrato romano⁵⁵; il caso, riportato da Cicerone, del poeta Ennio a cui, nel 184 a.C., sia per il suo spessore culturale sia per aver combattuto nella spedizione in Etolia, venne conferita la cittadinanza romana mediante l'iscrizione a titolo individuale in una colonia romana, nel momento della sua fondazione o deduzione⁵⁶.

6. L'IDEA DI *EXILIUM*

In questa sede pare opportuno domandarsi che tipo di relazione può esservi tra l'*exul* di diritto romano e il moderno 'rifugiato': nella prospettiva volta a dare rilievo al fenomeno di 'giuridificazione' delle relazioni con gli stranieri, s'intende riflettere se, con riguardo all'*exilium*, risulta corretto parlare di pena ovvero se, nell'ambito dei legami di solidarietà gentilizia già evidenziati, la figura dell'esule possa dirsi piuttosto espressione di una migrazione – quale spostamento dal territorio d'origine – 'neutra'.

Una qualsiasi indagine sull'esilio nel mondo romano non può prescindere dal considerare che si tratta di un fenomeno in continuo mutamento, che lega indissolubilmente il suo sviluppo all'evoluzione politica di Roma durante gli anni che dalla repubblica conducono fino al principato; si tratta di un fenomeno che

cit., p. 514, il quale con riferimento allo stato variabile dei *municipia*, mette in luce che “la municipalizzazione e la concessione della cittadinanza (pur comprensiva dei diritti politici, dunque non importerebbero l'abbandono dell'assetto di magistrati congetturalmente esistente anche se non documentalmente registrato prima dell'assorbimento centripeto (anche se tale dato ... è di per sé neutro circa la resistenza del diritto locale o la sua sostituzione, totale o parziale, con il diritto romano)”. Si delinea un sistema non univoco, ma orientato “da direttrici tese contestualmente alla omologazione romana (favorendo, senza imporla, l'applicazione del diritto romano) e alla conservazione istituzionale indigena”.

⁵⁵ Cf. in termini generali VENTURINI, C., *Studi sul 'crimen repetundarum' nell'età repubblicana*, Milano 1979.

⁵⁶ Cic. *Brut.* 79.



cambia come cambiano le istituzioni e che trova, nella mancanza di una definizione, la ragione della difficoltà della sua concettualizzazione, per cui con tale indeterminatezza di significato è stato percepito anche dai contemporanei.

L'esilio per come noi oggi lo intendiamo richiama l'idea di pena; storicamente tuttavia, per un romano, l'*exilium* non si esaurisce in una condanna, ma significa qualcosa di più ampio⁵⁷. A partire dall'etimologia del termine – esilio cioè uscir fuori, da *ex* 'da' e *solum* 'suolo' –, può dirsi che esso prende forma dall'idea di abbandono del suolo d'origine che, per molteplici ragioni, un cittadino romano era costretto a lasciare.

In termini generali, si potrebbe dire che esso esprime l'allontanamento dalla propria patria, ovvero sia l'allontanamento del cittadino dal territorio di origine. Più nello specifico, laddove tale spostamento avvenga mediante costrizione diretta o indiretta, l'*exilium* è sinonimo di pena limitativa della libertà personale; laddove, invece, avvenga volontariamente – quale conseguenza della necessità di sottrarsi a persecuzioni o violenze politiche o civili – non viene in rilievo il concetto di pena. Ecco dunque che l'esilio può essere una pena imposta per legge oppure l'esito di una condanna imperiale, può essere di tipo coercitivo oppure volontario; ed è proprio con riferimento all'esilio volontario che s'intende mettere in luce la possibile coesistenza di questi aspetti.

Originariamente, può senza dubbio ritenersi che l'*exilium* fosse assimilabile a un mero spostarsi, a una migrazione 'incolore', che integrava, sul presupposto della fuga da un pericolo, un aspetto della solidarietà gentilizia e non un diritto. Nell'età monarchica o della prima repubblica, l'*exilium* sembra infatti doversi ricollegare al legame esistente fra gli individui di ceto alto appartenenti a varie *gentes* (oppure a vari rami di una stessa *gens*) presenti in più città latine – anche indipendentemente

⁵⁷ Sull'*exilium* la bibliografia è sterminata. Si veda in particolare CRIFÒ, G., *Ricerche sull' 'exilium' nel periodo repubblicano. Parte prima*, Milano 1961.



dai rapporti politici tra le città stesse –, ossia come un aspetto della solidarietà gentilizia all'interno di un costume ben più vasto rispetto alla migrazione – lo spostamento degli individui da una *civitas* all'altra – senza che vi fossero motivi giuridici; in questo senso si spiegano i numerosi tentativi etimologici sui termini *exul* ed *exilium*, a partire dal concetto del fatto o dell'atto del *solum vertere*⁵⁸. In altri termini, colui che, per differenti motivi – quali la parentela, i rapporti di ospitalità, gli interessi politici o economici –, decide di abbandonare la propria terra per cercare rifugio altrove non esercita un vero e proprio diritto a lui riconosciuto dall'ordinamento, ma, più o meno spontaneamente, emigra altrove; in particolare, fino al 63 a.C. con l'approvazione della *lex Tullia de ambitu* l'esilio è volontario e non imposto come pena stabilita dalla legge.

La differente tesi dell'esilio nei termini di un vero e proprio diritto del cittadino romano di età repubblicana, sancito dalla consuetudine, si fonda per lo più su un passo di Polibio che, nel VI libro, dove si tratta della costituzione composta dello Stato romano in cui i poteri sono distribuiti tra i consoli, il senato e la *plebs*, testimonia l'esistenza di un costume che permette al cittadino romano di avvalersi della possibilità dell'esilio in particolari occasioni, ossia per sfuggire alla pena capitale prima che la condanna sia stata definitivamente approvata mancando il voto dell'ultima tribù⁵⁹.

⁵⁸ Per le varie ipotesi etimologiche proposte v. WALDE-HOFMANN, *Etym. Wörterb.*³, Heidelberg 1932, v. *ex(s)ul*.

⁵⁹ Pol. 14.6-8. Si tratta di un aspetto riconosciuto come problematico in letteratura, su cui in termini esaurienti v. PELLOSO C., *'Provocatio ad populum' e i poteri magistratuali dal processo all'Orazio superstite alla morte di Appio Claudio decemviro*, cit., p. 254 in specie nt. 76, il quale ritiene che "lo stravagante richiamo alle tribù da parte di Polibio in un contesto riservato ai giudizi capitali ben può essere spiegato accedendosi alle opinioni condivise in letteratura sul punto. V'è, infatti, chi ha sostenuto che, a seguito della riforma dei comizi centuriati con l'introduzione di due tribù ulteriori (forse nel 241 a.C.), Polibio si sia semplicemente confuso; ... da parte di altri si è precisato che, dopo tale riforma, le stesse unità di voto nei comizi popolari sono state denominate, con macroscopico slittamento semantico, anche tribù. ... Invero, si potrebbe altresì congetturare che Polibio, riferendo dell'esilio volontario dell'accusato, il quale tuttavia *adest* (ossia non si rende contumace) sino allo stadio conclusivo del processo, confonda la votazione delle centurie chiamate a pronunciarsi *de capite* scaturente nella sentenza definitiva con la votazione delle tribù chiamate, dopo la *damnatio*



A questo proposito, Crifò ritiene che l'esilio sia letto da Polibio nei termini di un vero diritto civile, in quanto espressione di libertà civica, derivato da un originario diritto gentilizio (che definisce *ius exilii*) che si era solo successivamente esteso alle due classi più alte, ossia a quella senatoria ed equestre⁶⁰.

Con l'evoluzione storica della società romana, muta la valenza del termine *exilium* che finisce per inquadrare un diritto esercitabile da qualunque cittadino romano. Ne consegue che, ciò che prima poteva qualificarsi nei termini di privilegio indiscusso del ceto patrizio, deve poi essere inquadrato all'interno di un restaurato equilibrio politico e sociale: il diritto all'esilio viene riconosciuto dalle magistrature plebee, ma, inizialmente, è sottoposto alla designazione di garanti che rispondono col proprio denaro nel caso che l'imputato non si presenti in giudizio.

Ancora e più nello specifico, accogliendo la tesi appena succintamente esposta, si potrebbe dire che non è l'esilio in quanto tale "l'espressione primaria in cui si manifesta la libertà del cittadino, bensì è il complesso delle condizioni dell'esilio conformi alla costituzione a fondare tale libertà"⁶¹. Infatti, in età repubblicana più avanzata, il condannato alla pena capitale aveva la possibilità prima che fosse pronunciato l'ultimo voto decisivo per la sentenza, di abbandonare Roma e di recarsi in volontario esilio in un'altra città, legata a Roma in forza di un accordo internazionale che riconoscesse tale diritto. L'esilio volontario comporta, in particolare, la libera scelta della sede, la perdita della cittadinanza romana e il divieto di rientrare – sotto pena di morte – in città. Questa prassi, dapprima consuetudinaria,

dell'accusato contumace, ad emanare un plebiscito di cd. *exsilium iustum*: in questa ipotesi, infatti, la sentenza veniva di certo emessa, a differenza di quanto accadeva in ipotesi di *absentia* originale dell'accusato dopo la *dictio diei*, atteso che qui il processo presso le centurie si arrestava e, a fronte di *rogatio* tribunizia, si provvedeva, da parte delle tribù, a sancire l'esilio e la *bonorum venditio*, nonché, da parte di magistrato *cum imperio*, a decretare l'interdizione". Cf. inoltre SANTALUCIA, B., *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994; GAROFALO, L., *Appunti sul diritto criminale nella Roma monarchica e repubblicana*³, Padova 1997.

⁶⁰ CRIFÒ, G., *Ricerche sull' 'exilium' nel periodo repubblicano. Parte prima*, cit., p. 77 e p. 311.

⁶¹ CRIFÒ, G., «'Exilica causa, quae adversus exulem agitur'. Problemi dell' 'aqua et igni interdictio'», in *Du châtement dans la cité. Supplices corporels et peine de mort dans le monde antique. Table ronde de Rome (9-11 novembre 1982) Rome*, École Française de Rome, 1984, pp. 453-497.



porta l'ordinamento giuridico, alla fine della repubblica, a inquadrare l'*exilium*, con contestuale perdita della cittadinanza, come pena autonoma per alcuni reati di competenza delle *quaestiones*⁶².

Con riguardo all'*exilium* in età repubblicana – sia nel caso fosse previsto dalla legge, sia soltanto permesso dalla tradizione – si evidenzia lo sviluppo di un fenomeno inevitabilmente legato alla vita politica e alla carriera pubblica, come una possibile pena conseguente alla condotta ufficiale di per sé passibile di critiche e accuse. È questo il motivo per il quale l'esilio non può che interessare una minoranza dei cittadini romani, appartenenti alla classe senatoria ed equestre.

Nato come elemento tipico di un certo tipo di solidarietà di tipo patrizio, l'*exilium* si estende a comprendere nell'ambito di applicazione anche cittadini non facenti parte dell'aristocrazia ma appartenenti a classi elevate, rimanendo in ogni caso connesso al concetto di costume.

In età imperiale, da fenomeno connesso alla vita e all'attività pubblica, l'esilio 'legale' diventa una pena imposta dall'imperatore ai personaggi più in vista di Roma, non ricollegato necessariamente a soli fattori politici, ma anche a inimicizie ed invidie di carattere personale. In epoca imperiale, coloro che subiranno l'esilio come pena legalmente imposta potranno essere sia uomini che donne, potranno appartenere ad ogni categoria sociale – tra cui non soltanto l'aristocrazia ma potrà trattarsi anche di cittadini di *status* inferiore e perfino i liberti – e potranno essere

⁶² In termini generali cf. SANTALUCIA, B., «Processo penale (dir. rom.)», in *Enc. dir.*, XXXVI, Milano 1987, pp. 318-360; ID., «Pena criminale», in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano 1982, pp. 734-739; ID., *Studi di diritto penale romano*, cit. V. anche RAVIZZA M., «Sui rapporti tra matrimonio e 'deportatio' in età imperiale», in *Rivista di diritto romano*, XIV (2014), pp. 1-10, in specie 2. Da segnalarsi che KELLY, G.P., *A History of exile in the Roman Republic*, Cambridge 2006, che sostiene invece l'opinione contraria, motivando la sua convinzione con il fatto che, oltre ad essere espresso chiaramente che l'unico caso in cui era possibile recarsi in esilio era in caso di condanne che prevedevano la pena capitale, la parola che Polibio usa andrebbe ad indicare un costume, una convenzione che si è stabilizzata nel tempo, ma non un diritto in senso legale.



anche personaggi estranei alla vita pubblica, tra cui intellettuali e poeti in disaccordo con la politica imperiale.

In conclusione, il riferimento storico all'età repubblicana ci consente di ritenere che l'istituto dell'*exilium* – nonché la figura dell'*exul* – si trasforma da strumento per sfuggire all'esecuzione della condanna in una vera e propria pena inflitta dalla legge ed irrogata tramite sentenza dei tribunali. A seguito dell'imputazione di un *crimen* che prevedeva la pena capitale, l'imputato doveva obbligatoriamente presentarsi in tribunale ed attendere il giudizio e la relativa pena. Con *poena capitalis* si intende non solo la morte, ma anche l'esilio conseguente l'*aquae et igni interdictio*. Alla perdita automatica della cittadinanza segue anche quella dei diritti politici, del *conubium*, del *commercium* e quindi della *testamenti factio* attiva e passiva, ma non anche la confisca del patrimonio. In vista del processo si presentano per il *civis* due possibilità: restare a Roma ed affrontare il giudizio – con le conseguenze di una possibile condanna e della successiva pena –, oppure andare in esilio volontario, evitando la sentenza. L'esilio realizzava dunque il risultato pratico della maggior parte delle condanne capitali⁶³.

Indipendentemente dalla presenza di un processo, l'esilio volontario è solo quello non approvato da alcun decreto o legge, per cui si individuano due ipotesi distinte: l'esilio nato come volontario e trasformatosi rapidamente in obbligato; l'esilio veramente volontario per tutta la sua durata. Nel primo caso, quando un soggetto sottoposto ad un procedimento penale si allontana da Roma recandosi in esilio volontario per sfuggire la condanna a morte, i comizi votano il provvedimento dell'*interdictio aquae et ignis* – cioè la pena consistente nell'interdizione dall'acqua e dal fuoco – che impedisce all'esule il ritorno a Roma; qualora il provvedimento

⁶³ Cf. Cic. *Caec.* 34.100: “*Exsilium enim non supplicium est, sed perflugium portusque supplici. Nam quia volunt poenam aliquam subeterfugere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc est sedem ac locum mutant. Itaque nulla in lege nostra reperietur, ut apud ceteras civitates, malefium ullum exsilio esse multatum; sed cum homines vincula, necs ignominiasque vitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi ad aram in exsilium*”.



venga approvato, l'esilio, anche se nato come volontario, diventa immediatamente forzato⁶⁴. Si tratta, come noto, di provvedimento di tipo amministrativo volto ad impedire legalmente il ritorno dell'esule a Roma, così come esplicitato chiaramente da Cicerone⁶⁵.

L'imposizione dell'interdizione – volta, come visto, ad assicurarsi che l'esule non tentasse di ritornare a Roma – traduce nei fatti l'esilio in una sorta di rifugio a vantaggio del soggetto destinatario: a prescindere dalla possibile aggravante costituita dalla particolare forma di interdizione, una volta al di fuori dello Stato romano, l'esule è al sicuro poiché cessa la giurisdizione di Roma; l'esule, in definitiva, può scegliere di stabilirsi dove preferisce, vivendo per tutta la vita senza temere interferenze da parte dello stato romano.

7. CONCLUSIONI

Gli esiti cui si è giunti a valle di queste riflessioni hanno consentito di mettere in luce due idee – quella di cittadinanza e quella di *exilium* – che si sono volute individuare come *fil rouge* di sotto del più ampio tema delle migrazioni nell'antica Roma.

Può dirsi senza dubbio che “la grandezza di Roma sta nell'aver saputo integrare e amalgamare popoli fra loro molto diversi, traendo dalle commistioni

⁶⁴ Cf. HARTMANN, L.M., RE II, s.v. ‘*Aquae et Ignis Interdictio*’ col. 308. Cf. PELLOSO, C., *Ricerche sulle assemblee quiritarie*, Napoli 2018, p. 332, in specie nt. 159. Come noto, l'*interdictio aqua et igni* rappresenta in termini generali la fine di una comunione con gli elementi simbolo di un'appartenenza ad un popolo, ovvero il territorio e l'acqua e il fuoco, ovvero le sostanze dalle quali deriva la vita umana; l'obiettivo infatti era quello di impedire il ritorno in patria dell'esule. Tale forma di interdizione ha subito profonde modifiche tra la fine della repubblica e gli inizi dell'età imperiale; senza potersi dilungare sul punto, può dirsi che la prima attestazione dell'*interdictio* in epoca storica è del 212 a.C.; benché si conoscano soltanto cinque casi di esuli a cui fu inferta l'*interdictio* in età repubblicana, alla metà del II secolo a.C., il fenomeno era diventato una realtà possibile anche se non frequente.

⁶⁵ Cic. dom. 30.78: “*Qui erant rerum capitalium condemnati non prius hanc civitatem amittebant quam erant in eam recepti quo vertendi, hoc est mutandi soli causa venerant: id autem ut esset faciundum, non ademptione civitatis, sed tecti et aquae et ignis interdictione faciebant*”.



influssi benefici. Con pragmatismo e concretezza”⁶⁶. Il diritto risente dell’elemento straniero nel corso di tutta la sua evoluzione: per usare le parole di Valditara, può dirsi addirittura che non vi è aspetto della vita romana che non abbia risentito di ‘apporti stranieri’: la lingua, la religione, la cultura, l’arte della guerra e infine il diritto, “la cosa più romana che ci possa essere”⁶⁷.

Non si può tacere, tuttavia, che i romani non furono maestri di integrazione per spirito umanitario: “a muovere questa politica non era certo una propensione filantropica. Certamente il fatto di essere un popolo misto fin dalle sue origini dovette favorire psicologicamente la propensione all’apertura. Ma in realtà la spinta fu legata alla mentalità pragmatica e utilitaristica tipica dei Romani”⁶⁸.

Il criterio che guida la predisposizione di norme a Roma è pur sempre quello dell’*utilitas*; e nella stessa direzione va anche la politica dell’integrazione⁶⁹. Sin dalle sue origini, Roma viene identificata nella storiografia latina come una “*città che accoglie profughi accorsi da fuori, caratterizzata anzi da un apporto decisivo di essi, mescolati pur nella loro diversità agli abitanti del luogo. [...] Ma direi che vi sia stata una spinta all’integrazione indubbia e anche il fenomeno schiavile pare aver contribuito, nel quadro di una dinamica di scambi delle persone e dei beni che specialmente nell’incalzare dell’età repubblicana concorse a delineare l’identità di una comunità cittadina romana, comunque aperta ad apporti esterni. Una comunità basata più sulla cittadinanza che non sul concetto moderno di sovranità statale*”⁷⁰.

⁶⁶ Cf. VALDITARA, G., *L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale*, Catanzaro 2014, p. 6.

⁶⁷ Cf. VALDITARA, G., *L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale*, cit., p. 26.

⁶⁸ Cf. VALDITARA, G., *L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale*, cit., p. 33.

⁶⁹ Cf. VALDITARA, G., *L’immigrazione nell’antica Roma: una questione attuale*, cit., p. 35.

⁷⁰ MERCOGLIANO, F., ‘*Hostes novi cives*’. *Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*, cit., p. 91.



Si è tentato di valorizzare alcune attestazioni a conferma “dell’apertura di Roma alla recezione di leggi straniere già in età repubblicana”⁷¹, ovvero espressione di una ‘romanità accogliente’ e non ‘dominante’ nei confronti degli stranieri.

In particolare, il riferimento alla disciplina dei rapporti marittimi ha consentito di mettere in luce che i Romani non solo recepiscono nella *lex Rhodia de iactu* le consuetudini internazionali, ma disciplinano le relazioni commerciali – ovverosia la disciplina delle *res* negli scambi via mare – all’insegna dell’integrazione.

Il concetto di cittadinanza, pur con tutte le sue specificità relative al periodo storico di riferimento, consente – ieri come oggi – di saggiare il grado di integrazione di una comunità nei confronti dell’elemento straniero.

Ancora, focalizzando l’attenzione sull’aspetto relativo all’*exilium*, si è evidenziato che c’è chi si spinge a individuarlo nei termini di un vero e proprio diritto soggettivo, quale risultante dell’assetto costituzionale romano: chi era esule era infatti considerato apolide, quindi *peregrinus nullius civitatis*. Per tutta l’età repubblicana, l’esule che aveva lasciato Roma rimane libero di scegliere la sua destinazione definitiva, benché tale scelta debba dirsi fortemente influenzata da fattori storici e politici. In un primo momento, le città di esilio vengono scelte preferibilmente tra quelle legate a Roma da trattati di alleanze, le cd. *civitates foederatae*, in quanto ciò permette di conservare i tre diritti: lo *ius commercii*, lo *ius connubii* e lo *ius hospitalitatis*, nonché il conseguente mantenimento delle proprietà privata e dei legami matrimoniali in vista del ritorno in patria. Nei casi di destinazione più lontana da Roma e fuori dall’Italia, un fattore decisivo per la scelta della località di esilio è l’esistenza di legami con famiglie residenti di pari *status*, per cui l’esule tende a scegliere luoghi già conosciuti dove ha precedentemente esercitato

⁷¹ In questo senso, D’ALESSIO, R., «Flussi normativi nel Mediterraneo romano», in *Diritti antichi, percorsi e confronti. I. Area Mediterranea. I. Oriente*, ed. BUONGIORNO, P., D’ALESSIO, R., RAMPAZZO, N., Napoli 2016, pp. 333-360, in specie p. 339.



una magistratura. In ogni caso, l'*exilium* integra una sorta di rifugio: il rifugiato è colui che tramite l'esilio abbandona Roma per cercare asilo presso un'altra città, perdendo lo *status civitatis* qualora egli decida di entrare a far parte della nuova comunità di accoglienza.

In conclusione, evidenti risultano essere gli aspetti di discontinuità tra il mondo romano e il mondo contemporaneo con riferimento alle tematiche individuate; pur tuttavia, ci si è resi convinti che una linea di continuità possa essere tracciata nella necessità costante di offrire disciplina in termini giuridici ai rapporti tra romani e stranieri, tra cittadini e peregrini. L'esperienza giuridica romana, sulla base dei profili approfonditi, si mostra per la prima volta attenta nel comprendere e regolare anche il fenomeno delle migrazioni in senso lato intese.